



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 732 del 26/09/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: FORNITURA DI N. 4000 TEST DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA Pro-ADM (Pro-adrenomedullina) DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL’AORN “S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA”.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 26/09/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** FORNITURA DI N. 4000 TEST DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA Pro-ADM (Pro-adrenomedullina) DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL’AORN “S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA”.

**IL DIRETTORE f.f. U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

**PREMESSO CHE**

- il Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari, già Direttore della UOC Patologia Clinica, Dott. Arnolfo Petruzzello, con nota prot. n. 23640/i del 03/08/2022 (**Allegato n. 1**), inoltrata anche a questa UOC – nel richiamare tra l’altro la precedente acquisizione, formalizzata con Delibera D.G. n. 211/2022 e concernente la fornitura di test per la determinazione della Pro-ADM (pro-adrenomedullina) presso la ditta Thermofisher S.p.A. – ha:
  - chiesto la ulteriore disponibilità di n. 4.000 test, segnalando l’esaurita capienza economica del contratto correlato alla precedente fornitura;
  - precisato che detti test “...sono eseguiti su strumentazioni già attive presso la UOC Patologia Clinica...ed incluse nella Delibera 185/2019...Lotto n. 30 (Ditta Dasit)...”;
  - evidenziato, tenuto conto di quest’ultima circostanza, che è possibile allineare la durata della fornitura in parola a quella di cui alla Deliberazione del DG n. 374/2022, concernente il rinnovo di cui all’aggiudicazione triennale disposta con la citata delibera n. 185/2019 (*recte: Fornitura triennale di Sistemi Diagnostici completi – Lotti n. 32 – per la UOC Patologia Clinica*);
  - segnalato, al contempo, che la richiesta *de qua* è “...finalizzata al monitoraggio degli stati infiammatori dei pazienti ricoverati presso questa AORN...”;
- la richiesta in questione è stata autorizzata dalla Direzione Sanitaria aziendale, come da glossa apposta in calce alla stessa (prot n. 23640/i - **Allegato n. 1**);
- al fine di istruire correttamente la medesima richiesta, l’Ufficio a ciò deputato, afferente alla UOC Provveditorato ed Economato, ha verificato – tramite la consultazione della piattaforma SAP – l’avvenuto esaurimento della disponibilità economica presente sul contratto informatico di pertinenza (*ex Del. DG n. 211/2022 - contratto n. 4600091121 – CIG n. ZFA35B0DE4*), radicandosi, per l’effetto, il presupposto per una nuova acquisizione;
- con nota prot. n. 25666/i del 06/09/2022, detta UOC ha, quindi, invitato il Direttore della UOC richiedente a precisare “...se permane o meno il regime di esclusività...” (**Allegato n. 2**);

*Deliberazione del Direttore Generale*

- in riscontro a tale richiesta, con nota 25751/i del 07/09/2022, il Direttore interpellato ha precisato che per i kit Pro-ADM “...permane il regime di esclusività...” (**Allegato n. 3**), indicando, al contempo, il fabbisogno dei controlli e dei calibratori (*n. 14 conf. cadauno*) correlati alla acquisizione *de qua*;

#### **DATO ATTO CHE**

- questa Azienda, con Deliberazione del DG n. 185/2019, ha, tra l’altro, aggiudicato alla Ditta Dasit il Lotto n. 30 – CIG. n. 7498618753 (*cfr. stralcio del prospetto riepilogativo alla citata delibera – Allegato n. 3 bis*);
- con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 07/04/2020, nel prendere atto della relativa dichiarazione presentata dal Direttore della UOC Patologia Clinica, già Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari, acquistava presso la Ditta distributrice Thermofisher Diagnostic S.p.A. - ex art. 63, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - kit diagnostici della pro ADM da destinare alla UOC di Patologia Clinica;
- con successivi provvedimenti (Det. n. 515/2021 e Del. DG. n. 211/2022 - agli atti), attese le motivazioni ivi espresse e qui richiamate e trascritte, è stata formalizzata l’ulteriore fornitura dei test diagnostici di che trattasi, comprensiva di calibratori e accessori, presso la precitata Ditta;
- con Deliberazione n. 374/2022, in conformità a quanto previsto negli atti di gara (*art. 1 Disciplinare e art. 4 Capitolato*) è stato disposto il rinnovo della fornitura triennale aggiudicata con deliberazione n. 185/2019, tra cui è compreso il Lotto n. 30;

#### **RILEVATO CHE**

- con nota prot. n. 25846/U dell’08/09/2022, la UOC Provveditorato ed Economato, tenuto conto che la fornitura *de qua* è stata validata dalla Direzione Sanitaria Aziendale, ha chiesto – a mezzo pec – alla Ditta Thermofisher Diagnostic S.p.A. (precedente aggiudicataria dei provvedimenti summenzionati) di voler “...presentare offerta con la massima urgenza per il fabbisogno determinato dal Direttore della UOC Patologia Clinica, con invito a praticare una miglioria sulle precedenti quotazioni di cui al precedente affidamento...” (**Allegato n. 4**);
- la Ditta interpellata, con pec del 13/09/2022, ha riscontrato positivamente la richiesta in parola (**Allegato n. 5**), concedendo una miglioria sulle precedenti quotazioni, sicché il costo a confezione muta da € 710,00 a € 700,00;
- in data 14/09/2022, con annotazione a margine della predetta offerta, il Dott. Petruzzello, Direttore della UOC Patologia Clinica, ha espresso il proprio “...parere favorevole...” (**Allegato n. 6**);

#### **CONSIDERATO CHE**

- la fornitura in questione è “...finalizzata al monitoraggio degli stati infiammatori dei pazienti ricoverati presso questa AORN...”, come dichiarato dal Direttore della UOC Patologia Clinica;
- con deliberazione del DG n. 374/2022 è stato, tra l’altro, disposto il rinnovo annuale

*Deliberazione del Direttore Generale*

- del contratto concernente il lotto n. 30 (contratto informatico n. 4600098691 - CIG n. 924389604D - lettera contratto prot. 17279/U del 03/06/2022), sino al 30/04/2023;
- il Direttore della suddetta UOC, nella richiesta allegata (**Allegato n. 1**) ha anche rilevato che i test di che trattasi sono eseguiti sulla strumentazione inclusa nella fornitura di cui al lotto n. 30, confermando in data 26/09/2022 - per le vie brevi - detta circostanza;
  - pertanto ricorre la necessità di allineare la durata della fornitura in questione a quella del contratto in corso *ex* Deliberazione DG n. 374/2022 con la predetta Dasit (Lotto n. 30) e, cioè, al 30/04/2023;

#### **VISTI**

- l'offerta economica della Thermofisher Diagnostic S.p.A. che ammonta ad € 56.000,00 oltre IVA al 22%, per la fornitura sotto elencata, completa di calibratori, controlli, (*questi ultimi, in sconto merce – codici BM00082991 – BM00082992*), giusta configurazione descritta nella proposta presentata dalla Ditta:

- n. 4000 test per il dosaggio della Preadrenomedullina B-R-A-H-M-S- (n. 50 test a conf. - Codice BM0829.050 - al costo unitario di € 14,00/test, oltre IVA al 22%);
- gli artt. 63, comma 2, lett. b n. 2 e 95, comma 4, lett. b del D.Lgs n.50/2016 e smi.;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente e in atti giacente;

**RITENUTO** di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, qui richiamate e trascritte, ad affidare la fornitura di quanto di seguito indicato, completo di calibratori, controlli, (*questi ultimi, in sconto merce – codici BM00082991 – BM00082992*), in favore della Thermofisher S.p.A., giusta configurazione descritta nella propria offerta:

- n. 4000 test per il dosaggio della Preadrenomedullina B-R-A-H-M-S- (n. 50 test a conf. - Codice BM0829.050 - al costo unitario di € 14,00/test, oltre IVA al 22%);

**ATTESTATO** che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conforme alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

#### **PROPONE**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

**I – AFFIDARE** la fornitura di quanto di seguito indicato, completo di calibratori, controlli, (*questi ultimi, in sconto merce – codici BM00082991 – BM00082992*), in favore della Thermofisher S.p.A., giusta configurazione descritta nella propria offerta:

- n. 4000 test per il dosaggio della Preadrenomedullina B-R-A-H-M-S- (n. 50 test a conf. - Codice BM0829.050 - costo unitario di € 14,00/test, oltre IVA al 22%);

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**II – DARE ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 68.320,00 IVA compresa ed è da imputarsi sul conto economico 5010105010 "Dispositivi medico-diagnostici in vitro" di cui:

- € 29.280,00 pari 3/7 sul bilancio 2022;
- € 39.040,00 pari a 4/7 sul bilancio 2023;

**III – NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Ditta Thermofisher Diagnostic S.p.A.;

**IV – PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs 159/2011 e smi. qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V – TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge e alle UU.OO.CC. GEF, Farmacia, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

**L' Estensore**

*Dott.ssa Ilaria Valentino*

**IL DIRETTORE f.f. U.O.C.  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
*Dott.ssa Teresa Capobianco*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore F.F. UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario                      Dr.ssa Angela Anecchiarico                      \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo              Avv. Amalia Carrara                                      \_\_\_\_\_

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



### DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

**I – AFFIDARE** la fornitura di quanto di seguito indicato, completo di calibratori, controlli, (*questi ultimi, in sconto merce – codici BM00082991 – BM00082992*), in favore della Thermofisher S.p.A., giusta configurazione descritta nella propria offerta:

- n. 4000 test per il dosaggio della Proadrenomedullina B-R-A-H-M-S- (n. 50 test a conf. – Codice BM0829.050 - al costo unitario di € 14,00/test, oltre IVA al 22%);

**II – DARE ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 68.320,00 IVA compresa ed è da imputarsi sul conto economico 5010105010 "*Dispositivi medico-diagnostici in vitro*" di cui:

- € 29.280,00 pari 3/7 sul bilancio 2022;
- € 39.040,00 pari a 4/7 sul bilancio 2023;

**III – NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Ditta Thermofisher Diagnostic S.p.A.;

**IV – PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs 159/2011 e smi. qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V – TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge e alle UU.OO.CC. GEF, Farmacia, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**AORN  
CASERTA**

Dipartimento dei Servizi Sanitari  
U.O.C. Patologia Clinica  
Direttore: Dott. Arnolfo Petruzzello

all. 1

Alla c.a. del Direttore Sanitario  
e del Direttore UOC Provveditorato  
LL.SS.

**Oggetto: Integrazione contratti forniture UOC Patologia Clinica (del.185/19) per i prodotti IL-6 (lotto 32) e Pro-ADM (lotto 30)**

Premesso che con delibera n. 211/2022 questa AORN ha provveduto a prorogare i contratti in essere con le ditte Medical System SPA e Thermofisher SPA in relazione alle forniture rispettivamente per i test Interleuchina 6 e Pro-ADM fino alle date 22/06/2022 (Thermofisher SPA) e 24/05/2022 (Medical System SPA)

Che con successiva richiesta datata 13/05/2022, lo scrivente aveva chiesto alla SV, essendovi capienza economica per entrambi i contratti, una ulteriore proroga fino al 31/07/2022

Che attualmente i contratti risultano scaduti e con esaurita capienza economica

Giacché entrambi i test sono eseguiti su strumentazioni già attive presso la UOC Patologia Clinica ed incluse nella Delibera 185/19 Lotto 32 (Ditta Medical System SPA) e Lotto 30 (Ditta Dasit) ma non inserite nei relativi contratti in quanto i capitolati dell'epoca non furono stilati dallo scrivente

Al fine di non interrompere una importante attività diagnostica finalizzata al monitoraggio degli stati infiammatori dei pazienti ricoverati presso questa AORN, si chiede di poter integrare i due prodotti nelle forniture previste nei lotti 30 e 32 fino alla naturale scadenza degli stessi (Aprile 2023), secondo i seguenti fabbisogni:

Descrizione Fornitura	Fabbisogno presuntivo
Test per la determinazione della Pro-adrenomedullina (pro-ADM)	4.000
Test per la determinazione della Interleuchina 6 (IL-6)	4.000

Caserta li, 03/08/2022

Il Direttore del Dipartimento dei Servizi

Direttore UOC Patologia Clinica

Dott. Arnolfo Petruzzello

17.08

Al Direttore  
UOC Patologia Clinica  
e p.c. Dr. Petruzzello  
S. Sant'Anna  
Il Direttore Sanitario  
Dott. Angelo ASNECCHIARICO

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA  
Dipartimento dei Servizi Sanitari  
Direttore: Dott. Arnolfo Petruzzello

UOC Patologia Clinica, Dipartimento dei Servizi Sanitari  
AORN Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta - Tel. 0823-232764  
e-mail: dipartimentoservizisantitari@ospedale.caserta.it





all. 2



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Al Direttore della UOC Patologia Clinica  
Dott. Arnolfo Petruzzello

e p.c. Al Direttore Sanitario  
Dott.ssa Angela Anzecchiarico

Al Direttore Amministrativo  
Avv. Amalia Carrara

LL.SS.

**OGGETTO:** Nota Prot. gen. n. 23640 del.03/08/2022 - Comunicazioni e richiesta

In riferimento alla nota in oggetto, concernente la "integrazione contratti forniture ..... (del. n. 185/2019) per i prodotti IL - 6 (Lotto 32) e Pro - ADM (lotto 30)", si rappresenta quanto segue:

- con deliberazione del DG n.211/2022 è stata disposta *ex novo* l'acquisizione di n.500 test per il dosaggio della PRO - ADM presso la Ditta Thermofisher Spa., attese le circostanze ivi esposte qui richiamate e trascritte;
- con precedente deliberazione, n. 119/2022 veniva invece disposto l'affidamento della fornitura di "...n. 500 test Maglumi - IL - 6" presso la Ditta Medical System Spa., permanendo l'utilizzo della piattaforma aggiudicatale ( Lotto n.32 di cui Del. DG n. 185/2019), giusta Vs comunicazione agli atti.

Fermo tutto quanto innanzi, si comunica che l'evasione della istanza in parola - autorizzata dall'Ill.mo Direttore Sanitario, che legge per conoscenza - presuppone un nuovo interpellato, previa acquisizione degli elementi sotto esplicitati:

- a) relativamente alla fornitura per il dosaggio della PRO - ADM, se permane o meno il regime di esclusività;
- b) relativamente ai "prodotti IL - 6", se è confermato l'impiego della piattaforma Maglumi (ditta Medical System - Lotto 32 ex deliberazione del D.G. n. 185/2019).

In entrambi casi, la S.V. avrà cura di specificare se il fabbisogno già fornito (Prot. cit) comprende o meno i calibratori e i controlli.

Confidando nella proficua collaborazione.

Con cordialmente

Il Direttore f.f.  
UOC/Provveditorato-Economato  
Dott.ssa Teresa Capobianco





all. 3

Dipartimento dei Servizi Sanitari  
U.O.C. Patologia Clinica  
Direttore: Dott. Arnolfo Petruzziello

Alla c.a. del Direttore UOC Provveditorato  
E p.c. Al Direttore Sanitario  
Al Direttore Amministrativo

LL.SS

**Oggetto: Fornitura per i prodotti IL-6 (lotto 32) e Pro-ADM (lotto 30) – Riscontro nota n°25666 del 06/09/2022**

In riscontro alla nota in oggetto, si comunica:

- 1) Il dosaggio della Pro-ADM permane in regime di esclusività
- 2) Si conferma per il prodotto IL-6 l'impiego della piattaforma Maglumi (Ditta Medical Systems, lotto 32 ex del. 185/19)

Per quanto concerne i fabbisogni già forniti nella nota 23640 del 03/08/2022, si chiarisce che per il prodotto IL-6 calibratori e controlli sono inclusi nelle confezioni richieste mentre per la Pro-ADM sono da considerare a parte secondo il seguente fabbisogno:

Descrizione Fornitura	Fabbisogno presuntivo
Test per la determinazione della <b>Interleuchina 6 (IL-6)</b>	4.000 test (40 CFZ) (inclusivo di controlli e calibratori)
Test per la determinazione della <b>Pro-adrenomedullina (pro-ADM)</b>	4.000 test (80 CFZ)
<b>Pro-adrenomedullina (pro-ADM) Controllo</b>	14 CFZ
<b>Pro-adrenomedullina (pro-ADM) Calibratore</b>	14 CFZ

Caserta li, 07/09/2022

Il Direttore del Dipartimento dei Servizi

Direttore UOC Patologia Clinica

Dott. Arnolfo Petruzziello

AORN Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

Dipartimento dei Servizi Sanitari

Direttore: Dott. Arnolfo Petruzziello

UOC Patologia Clinica: Dipartimento dei Servizi Sanitari  
AORN Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta - Tel. 0823/232764  
e-mail: dipartimentoservizisanitari@ospedale.caserta.it  
PEC: patologiaclinica.pec@ospedale.caserta.it



all. 3 b1/2

LOTTO	DITTA	PRODOTTO	COSTO COMPLESSIVO TRIENNALE S/IVA	COSTO COMPLESSIVO TRIENNALE C/IVA	IVA
LOTTO 29			IMMUNOMETRIA INFETTIVOLOGICA. SUPPORTO ESPIANTI E CCOMPLETAMENTO PROFILI		7498608F10
DIASORIN		LAISION XL	€ 538.800,00	657.336,00	22%
LOTTO 30			SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER LO SCREENING PRENATALE E PER IL MANAGEMENT DELLA PRE-ECLAMPSIA		7498618753
DASIT		KRYPTOR COMPACT PLUS	€ 95.980,41	117.096,10	22%
LOTTO 31			SISTEMA DIAGNOSTICO PER IDENTIFICAZIONE DI MARCATORI DI PARTICOLARI INTERESSE CLINICO		7498622A9F
FUJIREBIO		PROCESSORE LUMI PULSE G600 II	€ 29.562,00	36.065,64	22%
LOTTO 32			IMMUNOMETRIA SPECIALE A COMPLETAMENTO DI PROFILI CLINICI		74986891EC
MEDICAL SYSTEM		MAGLUMI 1000	€ 59.219,10	72.247,30	22%







000.4

U.O.C. Provveditorato ed Economato

A.O.C. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0025846/U Data: 08/09/2022 09:47  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Spett.le Thermofisher Diagnostics S.p.A.  
[sdg.ufficiogare.it@pec.thermofisher.com](mailto:sdg.ufficiogare.it@pec.thermofisher.com)

A MEZZO PEC

Oggetto: **Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. per la fornitura di test per la determinazione della Preadrenomedullina (Pro-ADM) occorrenti alla UOC Patologia Clinica.**

Al fine di soddisfare le esigenze correlate al perdurare della pandemia Covid, quest'Azienda ha necessità di procedere all'approvvigionamento dei test in oggetto destinati al monitoraggio degli stati infiammatori dei pazienti ricoverati, da effettuarsi tramite l'utilizzo del Sistema automatico, già presente nel Laboratorio aziendale di Patologia Clinica (Determina n. 188/2020 e n. 515/2021).

Pertanto, codesta Società è invitata a presentare offerta con la **massima urgenza** per il fabbisogno sotto indicato, come determinato dal Direttore della UOC Patologia Clinica, con invito a praticare **una miglioria sulle precedenti quotazioni** (Vs offerta Prot. n. 60016/2022 di cui alla Deliberazione n. 211 del 21/03/2022):

- n. **4.000 test** per la determinazione della Pro-adrenomedullina (pro-ADM);
- n. **14 confezioni** Pro-adrenomedullina (pro-ADM) **Controllo**;
- n. **14 confezioni** Pro-adrenomedullina (pro-ADM) **Calibratore**.

Si chiede, inoltre, che Codesta società confermi che il materiale di consumo necessario per i 4.000 test globali sia fornito in sconto merce.

**NOTA** Il fabbisogno dei consumabili, dei calibratori e controlli dovrà essere commisurato al quantitativo dei test richiestiVi.

L'offerta, inoltrata ad uno dei seguenti punti di contatto [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it) o [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it), dovrà contenere:

- la scheda tecnica del prodotto offerto ed indicare i seguenti elementi:
- denominazione commerciale e codice del prodotto offerto;
- prezzo di listino del produttore;
- percentuale di sconto applicata;



- prezzo finale offerto.

Il Responsabile Unico del presente procedimento è la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore ff U.O.C. Provveditorato – Economato.

**Di seguito si riportano le condizioni di fornitura:**

**Luogo di consegna:** Farmacia AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" Via G. La Pira, Caserta. Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La Ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Fatturazione:**

Si comunica che l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.i, da indirizzare alla medesima Azienda e recanti le seguenti informazioni (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

**Pagamento:**

Il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della U.O. di destinazione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della L. n. 136 del 2010 e s.m.i., il Fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale



U.O.C. Provveditorato ed Economato

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Con la presente, il Fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della Legge citata.

**Controversie**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

**Norme comuni**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente richiesta questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

Restasi in attesa di urgente risposta, stante la necessità di garantire la continuità diagnostica.

Il Direttore  
U.O.C. Provveditorato - Economato  
Dott.ssa Teresa Capobianco



**fornitura test per la determinazione della Prodnomedullina (pro-ADM)**

---

**Da** [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it) <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

**A** [ufficiogare.thermofisher.it](mailto:ufficiogare.thermofisher.it) <ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com>

**Data** giovedì 8 settembre 2022 - 10:10

---

Si trasmette richiesta di offerta prot. 25846/U dell'08/09/2022.

UOC Provveditorato ed Economato

---

CCI\_000010.pdf



## fornitura test per la determinazione della Prodrenomedullina (pro-ADM)

---

**Da** [posta-certificata@twtcert.it](mailto:posta-certificata@twtcert.it) <posta-certificata@twtcert.it>

**A** [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it) <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

**Data** giovedì 8 settembre 2022 - 10:10

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/09/2022 alle ore 10:10:59 (+0200) il messaggio

"fornitura test per la determinazione della Prodrenomedullina (pro-ADM)" proveniente da

"provveditorato@ospedalecasertapec.it"

ed indirizzato a "ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2998.20220908101054.36868.767.1.54@pec.aruba.it

---

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s



all. 5

**provveditorato@ospedalecasertapec.it**

**Da:** PEC Commerciale <clinicaldiagnostics.commerciale.it@pec.thermofisher.com>  
**Inviato:** martedì 13 settembre 2022 14:10  
**A:** provveditorato@ospedalecasertapec.it  
**Oggetto:** FW: fornitura test per la determinazione della Prodrenomedullina (pro-ADM)\*\*offerta n. 60049/2022  
**Allegati:** CCI\_000010.pdf; 60049\_2022.pdf; ifu\_829.050\_it\_brahms-kryptor-mr-proadm\_V2\_Ita.pdf  
**Priorità:** Alta

Buongiorno,


In allegato inviamo, come da vs. richiesta, ns. miglior offerta e scheda tecnica del prodotto.  
In attesa di riscontro alla presente, porgiamo  
Cordiali saluti

**Cristina Masato**  
Senior Customer Service Representative  
Clinical Diagnostics

Thermo Fisher Scientific  
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.  
Strada Rivoltana | 20053 Rodano (MI), Italy

Phone +39 02 95059212 | Fax +39 02 95059346  
[cristina.masato@thermofisher.com](mailto:cristina.masato@thermofisher.com) | [www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

Amministratori: Daniele Giovanni Galli, Maurizio Rollo, Piet van der Zande




## COVID-19 Pneumonia:

Procalcitonin (PCT) for Risk Assessment  
and Rule-out of Bacterial Coinfection

## AcroMetrix™ COVID-19 RNA Control (RUO)

For research use only

[Learn More](#)



Let's stay connected! Continue to receive Thermo Fisher Scientific emails and content by taking action you receive the latest information about our Clinical Diagnostics Products and other useful content from Fisher Scientific by opting in to email communication at: [Customer OPT IN Request \(http://dx.thermofisher.com/customer-opt-in-request\)](http://dx.thermofisher.com/customer-opt-in-request).

"Tieniti sempre aggiornato sulle nostre attività su:  
<http://www.biomarkers-italia.it>"





thermo scientific

Rodano, 13.09.2022

Spett.

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano  
Via Ferdinando Palasciano,  
81100 Caserta CE

c.a. Ufficio Provveditorato

e p.c.: Dott.ssa Antonietta Costantini  
Direttore UOC Provveditorato - Economato

Ns. Protocollo 60049/2022

Oggetto: Fornitura per il Dosaggio della Proadrenomedullina **B·R·A·H·M·S MR-proADM KRYPTOR** da destinare alla UOC Patologia Clinica

Spettabile Provveditorato,

con la presente, in riferimento alla vostra richiesta Protocollo 0025846/U del 08/09/2022, ci preghiamo sottoporvi la seguente miglioria:

**B·R·A·H·M·S MR-proADM KRYPTOR**

Nome Commerciale:	<b>B·R·A·H·M·S MR-proADM KRYPTOR</b>
Codice:	<b>BM0829.050</b>
Descrizione:	Test in immunofluorescenza per la determinazione della Pro-Adrenomedullina Regione Media in plasma EDTA umano
Confezione:	Kit da 50 test. Calibratori e Controlli non sono contenuti nella confezione del test
Prezzo di listino per confezione:	<b>€ 1.665,00 (milleseicentossessantacinque/00), IVA esclusa</b>
Prezzo offerto per confezione:	<b>€ 700,00 (settecento/00), IVA esclusa</b> pari ad un prezzo per test di € 14,00 (quattordici/00)
Percentuale sconto applicata:	<b>57,96% (cinquantasette/96) sul Prezzo di Listino</b>

Nome Commerciale:	<b>B·R·A·H·M·S MR-proADM KRYPTOR CAL</b>
Codice:	<b>BM00082991</b>
Descrizione:	Kit di calibrazione
Prezzo di listino per confezione:	€ 200,00 (duecento <sup>00</sup> ), IVA esclusa
Prezzo offerto per confezione:	<b>gratuito nella quantità massima di kit cod. BM0829.050 ordinato</b>
Percentuale sconto applicata:	<b>100,00% (cento<sup>00</sup>) sul Prezzo di Listino</b>

Nome Commerciale:	<b>B·R·A·H·M·S MR-proADM KRYPTOR QC</b>
Codice:	<b>BM00082992</b>
Descrizione:	Kit di controllo, 2 livelli
Prezzo di listino per confezione:	€ 200,00 (duecento <sup>00</sup> ), IVA esclusa
Prezzo offerto per confezione:	<b>gratuito nella quantità massima di kit cod. BM0829.050 ordinato</b>
Percentuale sconto applicata:	<b>100,00% (cento<sup>00</sup>) sul Prezzo di Listino</b>

**CONDIZIONI DI FORNITURA:**

Aliquota IVA:	<b>22%</b>
Imballo e trasporto:	a carico del mittente
Consegna:	Franco luogo di destinazione da Voi indicato, in circa 3/4 gg. lavorativi dal ricevimento del Vostro ordine di fornitura
Pagamento:	60 giorni d.r.f.
Validità offerta:	<b>30 giorni</b>
Validità contrattuale:	<b>31/12/2023</b>

Per eventuali Vostri ordini di fornitura per i prodotti oggetto di questa offerta, rivolgersi a:

Thermo Fisher Diagnostics Spa  
 Strada Rivoltana  
 20090 - Rodano (MI)  
 Tel.: +39 02 95059212  
 Fax: +39 02 95059346  
 E-mail: [clinicaldiagnostics.commerciale.it@pec.thermofisher.com](mailto:clinicaldiagnostics.commerciale.it@pec.thermofisher.com)  
[clinicaldiagnostics.info.it@thermofisher.com](mailto:clinicaldiagnostics.info.it@thermofisher.com)

**Dichiarazioni e Garanzie:**

Se il venditore decide di riparare strumentazione/dispositivi medici difettosi, il Venditore, a sua esclusiva discrezione, può fornire uno strumento sostitutivo in prestito o comodato d'uso al compratore se e come necessario per l'uso, mentre lo strumento viene riparato.

Varie ed eventuali:

Medicare/Medicaid obblighi di comunicazione: se l'Acquirente è un destinatario di fondi parte del programma Medicare/Medicaid, l'Acquirente riconosce di essere stato informato e si impegna a tenere conto appieno e con precisione e si impegna a riferire, anche per quanto riguarda il costo a lui facente capo se applicabile, in merito al valore totale di ogni sconto, deduzione o ogni altra forma di risarcimento in modo conforme a tutte le leggi federali, statali e locali ed ai regolamenti che stabiliscono il cosiddetto "Safe Harbor" per gli sconti. L'acquirente dovrà fare richiesta scritta al Venditore in caso l'Acquirente avesse necessità di informazioni aggiuntive dal Venditore al fine di soddisfare le sue esigenze di comunicazione. L'Acquirente riconosce che l'accordo esplicito a tali obblighi di comunicazione era una condizione preliminare per l'accordo del Venditore di fornire prodotti e che il Venditore non avrebbe stipulato il Contratto se l'Acquirente non avesse accettato di conformarsi a tali obblighi. Il Venditore, a sua esclusiva discrezione, può fornire (1) formazione sul Prodotto all'Acquirente o dei suoi dipendenti, oppure (2) campioni di prodotti all'Acquirente per la distribuzione ai pazienti dell'Acquirente. L'Acquirente accetta che tali campioni debbano essere distribuiti ai pazienti per uso personale o se non distribuiti in tale modo, debbano essere restituiti al Venditore. L'Acquirente non deve utilizzare tali campioni per fornire cura ai pazienti e non deve fatturare ai pazienti o a terze parti per la fornitura di tali campioni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e con l'occasione porgiamo distinti saluti

**Thermo Fisher Diagnostics S.p.A**  
**Clinical Diagnostics**

*Dr. Luca Del Pelo*  
*Procuratore*

## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO APPLICATI AL CONTRATTO TRA TFD E IL CLIENTE

### 1. INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni. In queste Condizioni si applicano le seguenti definizioni:

Condizioni: termini e condizioni stabilite in questo documento come modificate nella versione di tempo in tempo vigente ai sensi dell'articolo 12.13

Contratto: il contratto tra TFD e il Cliente avente ad oggetto la vendita e l'acquisto dei Prodotti in accordo a queste Condizioni.

Cliente: la società o altro ente che acquista i Prodotti da TFD.

Evento di Forza Maggiore: avrà il significato indicato nell'articolo 11.

Consumabili: ogni consumabile e ogni servizio accessorio indicato nell'Ordine.

Strumento: ogni strumento fornito da TFD, sia in vendita, sia in locazione o noleggio che in comodato.

Ordine: l'ordine del Cliente per i Prodotti risultante a seconda dei casi dal modulo di ordine di acquisto del Cliente o dalla accettazione scritta da parte del Cliente del preventivo di TFD.

Prodotto: Strumenti e Consumabili

Specifica: qualsiasi specifica dei Prodotti ulteriore rispetto al catalogo di TFD pattuita per iscritto tra il Cliente e TFD.

Vita dei Consumabili: la durata della vita dei Consumabili come specificata nella etichetta dei Consumabili, nella documentazione di produzione dei Consumabili o nei bugiardini inseriti negli imballaggi dei Consumabili.

TFD: Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., società con sede in Rodano, Strada Rivoltana km 6/7, P.IVA 00889160156.

### 2. BASE DEL CONTRATTO

2.1 Le presenti Condizioni si applicheranno a qualsiasi Contratto stipulato tra TFD e i suoi Clienti per la compravendita dei Prodotti, l'installazione degli Strumenti e la fornitura dei servizi accessori, escludendo qualsiasi altra diversa pattuizione o condizione prevista dal Cliente o dagli usi e consuetudini commerciali.

2.2 L'Ordine costituisce una proposta di acquisto dei Prodotti in conformità alle presenti Condizioni. Il Cliente è tenuto ad assicurare che i dati dell'Ordine e di ogni Specifica applicabile siano completi ed accurati.

2.3 TFD non avrà alcun obbligo di accettare qualsiasi Ordine. L'Ordine si intenderà accettato solamente quando TFD emetterà per iscritto una dichiarazione di conferma dell'accettazione dell'ordine o mediante l'esecuzione da parte di TFD dell'Ordine con consegna anche parziale dei Prodotti al vettore.

Solo allora il Contratto verrà in esistenza. Nessun Ordine accettato da TFD potrà essere modificato o revocato dal Cliente salvo consenso scritto di TFD. Il Cliente risponderà pienamente nei confronti di TFD per ogni perdita (incluso lucro cessante), costo (incluso il costo del lavoro e dei materiali impiegati), danno, onere e spesa subito o sostenuto da TFD in conseguenza di detta modifica o revoca.

2.4 Le tempistiche di evasione dell'Ordine saranno indicate da TFD nella conferma scritta dell'Ordine, se applicabile, o nel preventivo sottoposto al Cliente per i Prodotti. Se nel preventivo per i Prodotti inviato da TFD al Cliente è indicata una quantità minima di acquisto, l'Ordine del Cliente stesso si intenderà in ogni caso formulato per una quantità di Prodotti non inferiore a quella minima indicata da TFD.

2.5 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti. Il Cliente riconosce fin da ora che non ha fatto e non farà affidamento su qualsiasi dichiarazione, promessa, rappresentazione, assicurazione o garanzia fatta da TFD, o per conto della stessa, che non sia contenuta nel Contratto.

2.6 Campioni, disegni, descrizioni, materiali pubblicitari prodotti da TFD così come ogni descrizione o illustrazione contenuta in cataloghi o brochures hanno la funzione ed il solo scopo di dare una idea approssimativa dei Prodotti negli stessi descritti. Pertanto, gli stessi non formeranno parte del Contratto né avranno alcuna valenza contrattuale.

2.7 Un preventivo per i Prodotti fornito da TFD non costituirà una offerta. Salva diversa previsione scritta, un preventivo sarà valido solo per un periodo di 30 giorni dalla sua data di emissione, ferma restando la facoltà di TFD di revocarlo in ogni momento. TFD potrà modificarlo in qualsiasi momento nel caso di errori, omissioni o mancanze nelle informazioni fornite dal Cliente.

### 3. I PRODOTTI

3.1 I Prodotti sono quelli descritti nel catalogo di TFD di tempo in tempo in vigore come modificati da qualsiasi Specifica applicabile, (che potrà essere contenuta nel preventivo di TFD o nella conferma d'Ordine).

3.2 TFD si riserva il diritto di modificare le Specifiche senza alcun obbligo di comunicazione al Cliente ove ciò sia richiesto da qualsiasi applicabile normativa di legge o di regolamento, anche locale, oppure, qualora i Prodotti siano forniti in conformità ad una Specifica definita da TFD che non incide in modo rilevante sulla loro qualità e rendimento, anche se il Contratto è già stato concluso, definendo diversa Specifica.

3.3 Alcuni Consumabili possono essere forniti in imballaggi multipli e in tal caso il Cliente dovrà ordinare i Consumabili in multipli corrispondenti alla dimensione degli imballaggi, come sarà indicata da TFD.

3.4 Il Cliente dovrà a proprie spese ottenere qualsiasi licenza, consenso di qualsiasi autorità governativa o di altra autorità, permesso o autorizzazione necessari per l'acquisto, il trasporto, l'immagazzinaggio, l'uso o la vendita dei Prodotti da parte del Cliente e, se necessario, fornirne evidenza a TFD qualora la stessa ne faccia richiesta.

3.5 Il Cliente prende atto che alcuni Prodotti possono essere pericolosi se non adeguatamente custoditi o se utilizzati senza che siano assunte appropriate precauzioni. Il Cliente si impegna a eliminare o comunque a ridurre al minimo possibile qualsiasi rischio alla salute o sicurezza che possa derivare dai Prodotti e ad osservare e attenersi a qualsiasi informazione fornita da TFD, compresa quella contenuta nelle istruzioni di sicurezza del Prodotto.

3.6 Nel caso di Strumento acquistato dal Cliente, una volta scaduta la durata di vita utile dello Strumento, il Cliente dovrà (a) assicurare l'adeguato immagazzinaggio, riciclaggio o smaltimento dello Strumento in conformità a (i) ogni direttiva scritta fornita da TFD, e (ii) ogni legge e regolamento applicabile, incluse a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle relative allo smaltimento di rifiuti medici e equipaggiamento elettronico, e (b) manleverà e terrà indenne TFD, i suoi amministratori, rappresentanti, agenti e dipendenti da qualsiasi danno diretto o indiretto, perdita,

pretesa, costo, azione o procedimento correlati all'inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni di cui alla lettera (a).

#### 4. INSTALLAZIONE DI STRUMENTI

Qualsiasi installazione di Strumenti, sia in locazione/noleggio che in comodato, sarà soggetta ai termini e condizioni contenuti nel presente articolo 4.

4.1 Locazione / Noleggio: Il canone di locazione / noleggio dello Strumento, unitamente alle spese di consegna ed installazione dello Strumento stesso, saranno definiti nell'Ordine per lo Strumento accettato per iscritto da TFD, o, se del caso, nel contratto di locazione o noleggio.

4.2 Salvo diverso accordo tra il Cliente e TFD, la locazione / noleggio avrà durata di un anno dalla data della consegna dello Strumento e si rinnoverà tacitamente di anno in anno in assenza di disdetta intimata da una parte all'altra a mezzo raccomandata A/R con almeno 3 mesi di preavviso.

4.3 Salvo diverso accordo tra il Cliente e TFD, la consegna dello Strumento avverrà in conformità all'Ordine e all'articolo 4.2. TFD consegnerà lo Strumento nel luogo definito nell'Ordine (o altro luogo concordato tra le parti). Lo Strumento verrà consegnato secondo gli Incoterms e nel luogo convenuto tra le parti.

4.4 Se lo Strumento non viene consegnato alla data di consegna indicata nell'Ordine, il solo ed esclusivo rimedio del Cliente (e l'unico obbligo di TFD) sarà di risolvere il contratto di locazione/noleggio o comodato dello Strumento, e TFD in tale caso restituirà al Cliente le eventuali somme pagate anticipatamente dal Cliente stesso per il periodo di locazione/noleggio. A scopo di chiarezza, si precisa che TFD non risponderà di alcun danno in relazione a detto ritardo e risoluzione.

4.5 Il Cliente custodirà lo Strumento adeguatamente, in ambiente idoneo e in conformità alle istruzioni date di volta in volta da TFD. Salvo diverso accordo tra le parti, il Cliente si impegna ad assicurare lo Strumento a proprie spese contro i rischi di perdita, danneggiamento, furto. Il Cliente comunicherà a TFD qualsiasi perdita o danno dello Strumento senza ingiustificato ritardo. Il Cliente cede altresì anticipatamente a TFD ogni diritto nei confronti della compagnia di assicurazione derivante dal contratto di assicurazione. TFD accetta detta cessione.

4.6 Durante il periodo di locazione/noleggio o comodato stabilito nell'Ordine, al Cliente è attribuito un limitato diritto personale di utilizzare lo Strumento. Inoltre, lo Strumento potrà essere utilizzato solamente dal Cliente e dai suoi dipendenti. Il Cliente non potrà pertanto cedere, sublocare o comunque concedere in uso a qualsiasi titolo a terzi lo Strumento.

4.7 Il Cliente conviene che i) la proprietà dello Strumento rimane in capo a TFD e (ii) che lo Strumento non può essere spostato dal sito indicato nell'Ordine.

4.8 Il Cliente contraddistinguerà lo Strumento - e lo manterrà sempre contraddistinto - in modo da indicare chiaramente a terzi che lo Strumento è di proprietà di TFD. Inoltre anche l'inventario del Cliente dovrà riflettere la proprietà dello strumento da parte di TFD. Il Cliente non può rimuovere o alterare contrassegni e/o etichette attaccati da TFD agli Strumenti.

4.9 Salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e TFD e quanto di seguito indicato, e nella misura massima consentita dalla legge applicabile, TFD non fornisce con riferimento allo Strumento garanzie di alcun genere, espresse o tacite. TFD si adopererà tuttavia, a propria scelta, affinché lo Strumento sia essenzialmente conforme alle sue specifiche tecniche nella vigenza della locazione/noleggio o del comodato. Nel caso in cui nonostante l'impegno di TFD, lo Strumento non sia essenzialmente conforme alle sue specifiche tecniche, il solo ed esclusivo rimedio del Cliente (e l'unico obbligo di TFD) sarà di rendere lo Strumento, a spese e a rischio del Cliente, e ricevere un rimborso per eventuali compensi pagati anticipatamente per la durata residua del periodo di locazione. A scopo di chiarezza, si precisa che TFD, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, non risponderà pertanto di alcun danno in relazione alla resa dello Strumento.

4.10 Il Cliente manterrà e terrà in buon ordine lo Strumento a proprie spese. Alla scadenza della locazione/noleggio o del comodato lo Strumento dovrà essere reso dal Cliente a TFD prontamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza stessa a cura, spese, rischio del Cliente e nelle identiche condizioni in cui lo stesso è stato consegnato salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo.

4.11 Il mancato rispetto da parte del Cliente dell'acquisto di quantitativi minimi, ove applicabili, così come il ritardato pagamento dei Prodotti, autorizzerà TFD alla risoluzione immediata del contratto di locazione/noleggio, fatti salvi gli ulteriori diritti di TFD.

#### 4.B. Comodato

4.12. Nel caso in cui TFD accettasse di concedere in comodato al Cliente uno o più Strumenti, si applicheranno al comodato stesso, salvo per quanto riguarda il pagamento del canone e quanto di seguito indicato all'art. 4.13, le identiche norme che regolano la locazione / noleggio degli Strumenti di cui al precedente art. 4.

4.13 Il mancato rispetto da parte del Cliente dell'acquisto di questi quantitativi minimi, così come il mancato, parziale, ritardato pagamento dei Prodotti, autorizzerà TFD alla risoluzione immediata del comodato, fatti salvi gli ulteriori diritti di TFD.

#### 5 CONSEGNA DEI PRODOTTI

5.1 TFD assicura che:

(a) ogni consegna di Prodotti sarà accompagnata da un documento di trasporto che evidenzierà i numeri di riferimento del Cliente e di TFD, il tipo e la quantità dei Prodotti, il numero di lotto, la data di scadenza, e, qualora l'ordine venga consegnato frazionatamente, il bilancio dei Prodotti ancora da consegnare;

(b) se TFD richiederà al Cliente di restituire alla stessa qualsiasi materiale di imballaggio, ciò sarà chiaramente indicato nel documento di trasporto. Il Cliente renderà detti imballaggi disponibili per il ritiro entro il termine che TFD potrà ragionevolmente chiedere. La restituzione degli imballaggi avverrà a spese di TFD.

5.2 Salvo diverso accordo tra il Cliente e TFD, i Prodotti saranno inviati alla destinazione specificata dal Cliente secondo le regole FCA (Incoterms 2010), concordandosi come luogo di consegna dei Prodotti al vettore lo stabilimento di TFD.

in qualsiasi momento successivo alla data convenuta tra il Cliente e TFD o alla data in cui TFD comunicherà al Cliente che i Prodotti sono pronti.

TFD si riserva il diritto di bloccare la consegna dei Prodotti, anche se già consegnati al vettore, e di trattenerne in tutto o in parte i Prodotti stessi qualora il Cliente si renda inadempiente a qualsiasi obbligo di pagamento a favore di TFD alla relativa scadenza o si renda inadempiente di altre obbligazioni nei confronti di TFD.

5.3 La consegna dei Prodotti sarà perfezionata con il completamento della presa in carico dei Prodotti da parte del vettore.

5.4 Qualsiasi data convenuta tra TFD e il Cliente per la consegna è puramente indicativa ed il termine di consegna non è essenziale. TFD non sarà responsabile per qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti che sia causato da Evento di Forza Maggiore o della mancata fornitura da parte del Cliente di adeguate istruzioni per la consegna o di qualsiasi altra istruzione che sia rilevante ai fini della fornitura dei Prodotti.

5.5 Qualora TFD non consegni i Prodotti, la sua responsabilità sarà limitata ai costi e alle spese sostenute dal Cliente per ottenere Prodotti sostitutivi di descrizione e di qualità simile al più basso prezzo di mercato disponibile detratto il prezzo dei Prodotti. TFD non sarà responsabile della mancata consegna dei Prodotti che sia causata da Evento di Forza Maggiore o della mancata fornitura da parte del Cliente di adeguate istruzioni per la consegna o di qualsiasi altra istruzione che sia rilevante ai fini della fornitura dei Prodotti.

5.6 TFD potrà consegnare i Prodotti frazionatamente emettendo fatture separate da pagare separatamente. Ogni frazione costituirà un Contratto separato. Qualunque ritardo nella consegna o difetto di una frazione non darà diritto al Cliente di cancellare alcun'altra frazione.

5.7. Per Ordini di valore inferiore a 400 Euro TFD si riserva il diritto di addebitare una commissione di 20 Euro.

## 6. GARANZIE

### A) Garanzia per i Consumabili

6.1 TFD per la durata della Vita dei Consumabili, o, qualora la Vita dei Consumabili non possa essere determinata, per 90 giorni dalla data di consegna, garantisce che i Consumabili saranno:

(a) conformi in ogni aspetto essenziale alla Specifica;

(b) esenti da difetti rilevanti nel materiale e nella manifattura,

quanto sopra, condizionatamente in entrambi i casi al fatto che siano sottoposti ad un uso normale, appropriato e previsto dalla Specifica nonché che detto uso sia posto in essere da parte di personale con adeguata formazione.

6.2 Il Cliente ha l'obbligo al momento della ricezione dei Consumabili di verificare l'integrità degli stessi e di segnalare sul documento di trasporto eventuali vizi palesi, rotture nell'imballaggio ed ogni e qualunque ulteriore circostanza che possa aver danneggiato i Consumabili o pregiudicato la conformità alla Specifica degli stessi.

La mancata contestazione all'atto della consegna di quanto sopra farà venire automaticamente il diritto di garanzia del Cliente con riferimento a quanto non contestato.

6.3 Fermo restando il disposto degli artt. 6.2 e 6.4., la garanzia di cui all'art. 6.1. opera a condizione che:

(a) il Cliente faccia denuncia dei vizi per iscritto a TFD entro 8 giorni dal ricevimento dei Consumabili. Le deviazioni dalla specifica tecnica che non potevano essere ragionevolmente identificate alla consegna nonché ogni vizio occulto devono essere denunciati per iscritto prontamente e comunque entro 8 giorni dalla scoperta.

(b) il cliente consenta ragionevolmente a TFD di ispezionare i Consumabili;

(c) il Cliente, ove ne sia richiesto da TFD, spedisca i Consumabili allo stabilimento di TFD.

TFD farà fronte alla garanzia a propria insindacabile scelta o mediante sostituzione dei Consumabili viziati o mediante integrale rimborso del prezzo dei Consumabili stessi.

6.4 TFD non sarà tenuta alla garanzia stabilita all'articolo 6.1 nei seguenti casi:

(a) se il Cliente effettuata la comunicazione di cui all'articolo 6.3 fa ulteriore uso dei Consumabili;

(b) se il vizio è risultato dalla mancata osservanza da parte del Cliente da istruzioni di TFD relative alla custodia, installazione, uso e manutenzione dei Consumabili o (se non ve ne sono) delle normali regole di diligenza;

(c) se il vizio deriva dal fatto che TFD abbia seguito disegni, progetti, Specifiche forniti dal Cliente;

(d) se il Cliente altera o ripara i Consumabili senza il consenso scritto di TFD;

(e) se il vizio deriva dalla normale usura, da danno causato dolosamente o per colpa, negligenza, o custodia o condizioni di lavoro anomali; o

(f) se i Consumabili differiscono dalla Specifica come risultato di cambiamenti apportati per assicurare l'osservanza di norme di legge e regolamentari applicabili.

6.5 Qualora TFD stabilisca che i Consumabili per i quali il Cliente ha richiesto la garanzia non sono coperti dalla garanzia stessa, il Cliente rimborserà a TFD tutti i costi sostenuti per indagare sulla richiesta del Cliente e darvi risposta, costi che saranno addebitati sulla base di quelli sostenuti da TFD per la manodopera, i materiali e le ulteriori spese che si saranno resi necessari per le verifiche in ordine alla richiesta di garanzia.

I medesimi costi saranno addebitati al Cliente nel caso in cui TFD fornisca servizi di riparazione e/o di manutenzione e/o di sostituzione parti che non siano coperti dalla presente garanzia.

6.6 Fatta eccezione che per gli usi espressamente dichiarati sull'etichetta dei Consumabili, TFD non garantisce che i Consumabili siano adatti a qualsiasi particolare scopo o uso inteso dal Cliente ed è onere del Cliente accettarsi che i Consumabili siano idonei a tale uso.

6.7 Salvo quanto previsto nel presente articolo 6, TFD non avrà altra responsabilità nei confronti del Cliente nel caso in cui i Consumabili non corrispondano alla garanzia concessa dall'articolo 6.1.

6.8 Le presenti Condizioni troveranno applicazione anche ai Consumabili riparati o forniti da TFD in sostituzione.

6.9 Nonostante quanto precede, i Consumabili forniti da TFD che siano stati acquistati da parte di TFD da un terzo produttore o fornitore non sono coperti da garanzia da parte di TFD, ma TFD si impegna a cedere al cliente qualsiasi diritto di garanzia che sia dato a TFD dal produttore originale e dal terzo fornitore qualora tale cessione sia dai medesimi consentita.

### B) Garanzia per gli Strumenti

6.10 Salvo diverso accordo tra le parti, TFD garantisce che il funzionamento e la prestazione degli Strumenti è sostanzialmente conforme alle specifiche degli Strumenti pubblicate da TFD per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre i difetti degli Strumenti causati da (i) inosservanza delle istruzioni di installazione e funzionamento di TFD, nonché i requisiti di sistema e le raccomandazioni per l'uso o la manutenzione dello Strumento, o (ii) uso dello Strumento con reagenti o altro hardware o software non forniti o raccomandati da TFD. La garanzia che precede non si applicherà a a) normale usura b) parti consumabili e c) deviazioni minori e triviali che in ogni aspetto rilevante non impediscono l'uso dello Strumento in conformità alle specifiche tecniche.

6.11 Ogni deviazione dalle specifiche tecniche deve essere denunciata per iscritto a TFD immediatamente alla scoperta, a pena di decadenza della garanzia.

6.12 In caso di violazione della garanzia di cui sopra, TFD avrà la facoltà e l'obbligo, a propria sola discrezione, di riparare o sostituire lo Strumento. TFD avrà diritto di eseguire almeno tre (3) tentativi di correggere la deviazione. Se TFD sceglie di riparare Strumenti difettosi, il Fornitore potrà, a propria sola discrezione, fornire in prestito uno Strumento sostitutivo al Cliente per l'uso necessario finché gli Strumenti vengono riparati.

6.13 Se TFD non è in grado di riparare o sostituire lo Strumento ai sensi dell'art. 6.12, entro un tempo ragionevole tenendo in considerazione tutte le circostanze, il Cliente potrà risolvere il contratto di acquisto dello Strumento (e dei Consumabili e dei servizi ordinati e intesi per detto Strumento) e TFD in tal caso rimborserà al Cliente il prezzo di acquisto pagato dal Cliente con riferimento a detto Strumento, detratto un ragionevole importo in considerazione dell'uso da parte del Cliente e del deprezzamento dello Strumento. A scopo di chiarezza, si precisa che TFD non risponderà di danni in riferimento a detta risoluzione salvo che per dolo o colpa grave.

6.14 L'obbligazione creata con la dichiarazione di garanzia di cui al presente art. 6.10 di riparare o sostituire uno Strumento difettoso sarà l'unico rimedio del Cliente in caso di Strumento difettoso. Salvo che per quanto espressamente previsto nei presenti articoli da 6.10 a 6.14 e in caso di dolo o colpa grave, TFD non fornirà alcuna ulteriore garanzia, espressa, tacita, verbale o scritta, con riferimento agli Strumenti, incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo garanzie di commerciabilità o di idoneità a qualsiasi scopo particolare. TFD non garantisce che gli Strumenti raggiungeranno alcun risultato particolare.

## 7. PROPRIETA' E RISCHIO DI PERDITA DEI PRODOTTI

7.1 Ferma l'installazione degli Strumenti ai sensi del precedente art. 4, e fermo restando il diritto di TFD di fermare la consegna di Prodotti consegnati al vettore di cui al precedente art. 5.2, la proprietà e il rischio della perdita dei Prodotti si trasferiscono al Cliente alla consegna dei Prodotti al vettore.

7.2 Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta del Cliente, il rischio relativo alla merce si trasferisce al Cliente sin dal giorno in cui i Prodotti erano pronti per la spedizione. Fatta salva l'ipotesi di responsabilità per garanzia ai sensi del precedente art. 6, nel caso il Cliente rispedisca, per qualsiasi ragione, i Prodotti oggetto della fornitura a TFD, tutti i costi e i rischi di tale spedizione, inclusi i rischi per danni da rotture, trasporto, furto, incendio e rapina, saranno a carico del Cliente.

7.3 Se il Cliente non paga i Prodotti entro il termine stabilito dal seguente art. 8.6, TFD potrà in ogni momento richiedere al Cliente di restituire, a spese del Cliente stesso, tutti i Prodotti in possesso del Cliente che non siano stati rivenduti o incorporati irrevocabilmente in un altro prodotto.

## 8. PREZZO E PAGAMENTO

8.1 Salvo diversamente pattuito tra le parti, il prezzo dei Prodotti sarà quello definito nel preventivo di TFD, o, in mancanza di preventivo di prezzo, il prezzo risultante dal listino prezzi applicato ai propri clienti da TFD il giorno della data di consegna dei Prodotti.

8.2 Nei contratti di durata pluriennale, TFD può incrementare i prezzi dei Prodotti non più di una volta all'anno, usualmente il primo giorno di gennaio, dandone comunicazione al Cliente con un preavviso di almeno 30 giorni sulla data in cui detto cambiamento diventerà effettivo. Nonostante quanto sopra TFD potrà, dandone comunicazione al Cliente in qualsiasi momento prima della consegna, aumentare il prezzo dei Prodotti per riflettere un incremento del costo dei Prodotti stessi dovuto a:

- (a) qualsiasi fattore al di fuori del controllo di TFD (inclusi a titolo meramente esemplificativo fluttuazioni dei cambi, aumenti di tasse e oneri, aumento dei costi del lavoro, delle materie prime o altri costi di manifattura);
- (b) qualsiasi richiesta del Cliente accettata da TFD, di modificare date di consegna, quantità e tipologia dei Prodotti ordinati o la relativa Specifica; o
- (c) qualsiasi ritardo causato da istruzioni del Cliente o da mancata fornitura da parte del Cliente a TFD di adeguate ed accurate informazioni e istruzioni.

8.3 Salvo diversamente pattuito per iscritto, il prezzo dei Prodotti non comprende l'IVA nella misura di tempo in tempo applicabile, gli oneri doganali, le accise, tutti gli altri oneri supplementari, tasse e diritti che gravano direttamente o indirettamente la vendita, la consegna e l'uso dei Prodotti, che dovranno essere tutti pagati dal Cliente in aggiunta al prezzo dei Prodotti.

8.4 Fatta salva ogni norma imperativa di legge applicabile, TFD potrà emettere fattura a carico del Cliente per i Prodotti contestualmente alla messa a disposizione dei Prodotti stessi al vettore (o quando i Prodotti si intenderanno consegnati ai sensi del precedente art. 5.6).

8.5 Il Cliente pagherà la fattura integralmente e con fondi disponibili a TFD entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo diversamente pattuito tra le parti. Il pagamento sarà fatto sul conto corrente bancario indicato per iscritto da TFD. Il termine di pagamento è essenziale.

8.6 In caso di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta a TFD ai sensi del contratto alla scadenza, fatti salvi gli ulteriori diritti di TFD, su tutte le somme impagate matureranno interessi moratori nella misura di cui al D.lgs 231/2002. E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora. In aggiunta, TFD avrà il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti e di trattenerli in tutto o in parte come stabilito dall'art. 5.2 supra. E ciò con riferimento a tutti i contratti in essere tra il Cliente e TFD.



8.7 Il Cliente pagherà qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto integralmente senza alcuna compensazione, controprestazione, deduzione o trattenuta (fatte salve le deduzioni o trattenute previste dalla legge). TFD potrà in ogni momento, senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o rimedio alla stessa spettante, compensare anche in via volontaria qualsiasi somma alla stessa dovuta dal Cliente con ogni somma che TFD debba pagare al Cliente.

#### 9. RISOLUZIONE E SOSPENSIONE

9.1 TFD potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con effetto immediato e senza alcun obbligo di rispettare un termine, mediante semplice invio al Cliente di raccomandata A/R, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- (a) mancato, parziale, ritardato pagamento di ogni e qualunque somma dovuta dal Cliente a TFD in relazione alle obbligazioni assunte dal Cliente stesso nei confronti di TFD;
- (b) Inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni di cui agli artt. 3.4, 3.5, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 b), 12.10, 12.11 e 13;
- (c) se il Cliente diventa insolvente, fallisce, è sottoposto a procedura concorsuale, gli viene nominato un amministratore giudiziale, un curatore o un commissario, o sia anche solo proposta una istanza o avviato un procedimento in tal senso;
- (d) se il Cliente avvia una negoziazione con tutti o parte dei propri creditori per riscadenziare o ristrutturare i propri debiti o fa una proposta al fine di ottenere, oppure raggiunge, un concordato o una composizione con i propri creditori;
- (e) se il Cliente entra in liquidazione o è proposta una istanza, adottata una delibera o emesso un provvedimento che siano finalizzati o correlati alla messa in liquidazione del Cliente;
- (f) se un creditore o titolare di diritti di garanzia sottopone a pignoramento o sequestro tutti o parte dei beni del debitore o sia proposta una istanza o avviato un procedimento per ottenere tali misure;
- (g) se si verifica un evento o un procedimento relativamente al Cliente che ai sensi di qualsiasi legge applicabile abbia effetto equivalente o simile a quelli sopra menzionati da 9.1, (a) a 9.1, (f) incluso;
- (h) se il Cliente sospende o cessa o intende sospendere o cessare tutta o una parte essenziale della sua attività; e
- (i) se la situazione finanziaria del Cliente si deteriora a tal punto da mettere in dubbio la sua capacità di adempiere adeguatamente alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
- (j) se viene modificata, anche parzialmente, la proprietà del capitale sociale del Cliente.

9.2. La risoluzione del Contratto, a norma del precedente art. 9.1, comporterà l'automatica risoluzione contestuale di tutti i singoli contratti stipulati tra TFD ed il Cliente comunque in essere. Così pure la risoluzione per fatto e colpa del Cliente di un singolo contratto in essere tra TFD e il Cliente comporterà la risoluzione del Contratto e di tutti gli ulteriori contratti in essere tra TFD e il cliente. TFD, potrà peraltro escludere dalla risoluzione specifici contratti comunicando l'eccezione nella lettera di risoluzione inviata al Cliente.

9.3 Senza pregiudizio di altri diritti o rimedi, TFD, anche ai sensi dell'art. 1460 e 1461 c.c., potrà sospendere la fornitura dei Prodotti ai sensi del Contratto o di qualsiasi altro contratto in vigore tra TFD e il Cliente se si verifica qualunque caso di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni assunte oppure le condizioni patrimoniali del Cliente siano diventate tali da porre in pericolo il conseguimento da parte di TFD della controprestazione.

9.4 Alla cessazione del Contratto per qualsiasi ragione o causa, il Cliente pagherà immediatamente a TFD tutte le fatture insolute con gli interessi.

9.5 Gli articoli che per richiamo espresso, formulazione, senso o contesto, sono intesi come destinati a sopravvivere alla risoluzione del Contratto continueranno ad avere piena applicazione.

#### 10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E MANLEVA

10.1 Nessuna previsione di queste Condizioni limiterà o escluderà la responsabilità di TFD per:

- (a) morte o lesione personale causata da negligenza sua, dei suoi dipendenti, agenti o subcontraenti (se esistenti);
- (b) dolo o colpa grave;
- (c) qualsiasi caso in cui la legge non consenta una esclusione o limitazione di responsabilità di TFD.

10.2 Fatto salvo il disposto della clausola 10.1:

- (a) TFD in nessun caso sarà responsabile nei confronti del Cliente contrattualmente, extracontrattualmente (incluso per negligenza), per violazione di obbligo legale o altro titolo, di qualsiasi perdita di profitto, avviamento, o di qualsiasi perdita indiretta e conseguente che derivi da o in connessione al Contratto; e
- (b) La responsabilità complessiva di TFD nei confronti del Cliente per qualsiasi violazione o perdita connessa al Contratto, sia contrattuale che extracontrattuale (incluso per negligenza), per violazione di obbligo legale o per altro titolo, in nessun caso eccederà la minor somma tra il prezzo totale pagato dal Cliente a TFD per i Prodotti che hanno dato origine alla responsabilità stessa o un milione di dollari (\$ 1.000.000).

10.3 TFD manleverà, difenderà e terrà indenne il Cliente, i suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti da qualsiasi danno, responsabilità, azione, causa, pretesa, domanda, perdita, costo e spesa ("Domande Oggetto di Manleva") per (i) lesioni o morte di persone o danni alla proprietà nella misura in cui siano causati da colpa o dolo di TFD, i suoi dipendenti, agenti, rappresentanti e partner contrattuali in connessione all'esecuzione del Servizio di cui al Contratto presso i locali del Cliente e (ii) contestazione che i Prodotti violano qualsiasi valido diritto di proprietà intellettuale di terzi; fermo restando che TFD non avrà alcuna responsabilità ai sensi del presente articolo nella misura in cui le Domande Oggetto di Manleva siano causate da (i) negligenza colpa o dolo del Cliente, i suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o partner contrattuali, o (ii) da una qualsiasi terza parte o (iii) dall'uso di Prodotti in combinazione con equipaggiamento o software non fornito da TFD quando il Prodotto di per sé non sarebbe in violazione, o (iv) dalla osservanza di disegni, specifiche o istruzioni del Cliente, o (v) dall'uso del Prodotto in una applicazione o un ambiente per i quali non è stato progettato, o (vi) modifiche del Prodotto da parte di qualsiasi soggetto diverso da TFD senza il preventivo consenso scritto di TFD. Il Cliente notificherà immediatamente a TFD per iscritto qualsiasi domanda di terzo coperta dai presenti obblighi di manleva. TFD avrà il diritto di assumere controllo esclusivo della difesa contro tale domanda o a scelta di TFD di transare. Il Cliente si impegna a cooperare ragionevolmente con TFD in connessione all'adempimento da parte di TFD delle sue obbligazioni ai sensi del presente articolo.

10.4 Nonostante quanto precede le obbligazioni di manleva legate a violazioni di TFD saranno estinte e verranno meno se TFD a sua discrezione e a sue spese a) assicura al Cliente il diritto di continuare ad usare il Prodotto senza oneri aggiuntivi b) sostituisce o modifica il Prodotto in modo che non sia più in violazione purché la modificazione o sostituzione non influiscano negativamente sulle specifiche del Prodotto o c) nel caso in cui le soluzioni sotto a) e b) non siano praticabili rimborsa al Cliente gli importi ammortizzati pagati dal Cliente con riguardo, basati su un piano di ammortamento di cinque (5) anni. La manleva che precede costituisce l'unica responsabilità di TFD verso il Cliente per le domande descritte nel presente articolo.

10.5 Il Cliente manleverà, difenderà con assistenza legale competente ed esperta e terrà indenne TFD, la sua controllante, le sue controllate, le sue affiliate e le sue divisioni e i loro rispettivi rappresentanti, amministratori, soci e dipendenti da qualsiasi danno, responsabilità, azione, causa, pretesa, domanda, perdita, costo e spesa qualora sorgano da o in connessione a (i) negligenza, colpa o dolo del Cliente, i suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o partner contrattuali, o (ii) uso di un Prodotto in combinazione con equipaggiamento o software non fornito da TFD quando il Prodotto di per sé non sarebbe in violazione, o (iii) osservanza da parte di TFD di disegni, specifiche o istruzioni date dal Cliente al Fornitore, o (iv) uso del Prodotto in una applicazione o un ambiente per i quali non è stato progettato, o (v) modifiche del Prodotto da parte di qualsiasi soggetto diverso da TFD senza il preventivo consenso scritto di TFD.

#### 11. FORZA MAGGIORE

Nessuna parte sarà responsabile del mancato o ritardato adempimento delle sue obbligazioni ai sensi del Contratto se l'inadempimento o il ritardo sono causati da un Evento di Forza Maggiore. Evento di Forza Maggiore è un evento al di fuori del ragionevole controllo della parte e per sua natura imprevedibile o se prevedibile inevitabile, inclusi scioperi, serrate, vertenze lavoristiche (relative alla propria forza lavoro o a quella di terzi), venire meno di fonti energetiche o di trasporti pubblici, atti di Dio, guerra, terrorismo, rivolta, disordine civile, interventi di autorità militari o civili, calamità nazionali o internazionali, conflitto armato, danneggiamento doloso, guasti ad impianti e macchine, contaminazione nucleare chimica, biologica, boom sonici, esplosioni, collasso di edifici, incendi, alluvioni tempeste, terremoti, naufragi, epidemie o simili eventi, disastri naturali o estreme condizioni meteorologiche avverse, disastri naturali, atto doloso di terzi, fallimento di fornitori o subcontraenti.

#### 12. DISPOSIZIONI GENERALI

12.1 Sarà obbligo del Cliente ottenere e mantenere a proprie spese qualsiasi autorizzazione governativa, consenso, approvazione, registrazione, permesso e licenze di autorità competente per l'esportazione dei Prodotti nonché per l'esercizio dei suoi diritti e l'adempimento dei suoi obblighi derivanti dal Contratto, inclusa a titolo meramente esemplificativo qualsiasi registrazione con ogni autorità governativa.

12.2 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che tutti i Prodotti e le correlate informazioni tecniche, documenti e materiali possono essere soggetti a controllo sull'esportazione ai sensi dell'Export Administration Act del 1969, e successive modificazioni, degli Stati Uniti d'America, e delle norme e dei regolamenti emessi di volta in volta ai sensi di detta normativa, e ai sensi delle leggi di altri paesi inclusa a titolo esemplificativo l'Italia (collettivamente indicate come "Norme sull'Esportazione"), che limitano esportazione e riesportazione di software, dati tecnici e prodotti diretti di dati tecnici. Il Cliente (i) adempirà rigorosamente a tutte le prescrizioni delle Norme sull'Esportazione, (ii) coopererà nel modo più completo con TFD in qualsiasi audit o ispezione ufficiale o meno relative alle Norme sull'Esportazione, e (iii) non distribuirà o fornirà i Prodotti ad altro soggetto se vi sia ragione di ritenere che tale soggetto intenda esportarli, riesportarli o portarli o farne uso in qualsiasi paese in violazione delle Norme sull'Esportazione. Fermo quanto sopra, il Cliente si impegna a non commettere alcun atto che direttamente o indirettamente violi alcuna legge, regolamento degli Stati Uniti di America, o qualsiasi trattato o accordo al quale gli Stati Uniti d'America aderiscono o si adeguano, così come pure quelli di ogni altro paese, inclusi tutti gli stati membri della Unione Europea, relative all'esportazione o riesportazione di qualsiasi Prodotto.

12.3 Il Cliente si impegna a non esportare o riesportare consapevolmente i Prodotti o loro parti, direttamente o indirettamente, senza prima ottenere l'autorizzazione del United States Office of Export Administration e di altre autorità governative, incluso il governo italiano e i governi dei paesi membri dell'Unione Europea verso qualsiasi paese inserito al tempo dell'esportazione dei Prodotti nella lista - di cui al titolo 15 del codice delle Federal Regulations degli Stati Uniti d'America e successive integrazioni e modificazioni - dei paesi verso i quali la suddetta esportazione o riesportazione può essere proibita o limitata, collettivamente i "Paesi Proibiti", a non distribuire i Prodotti o parte di essi a qualsiasi soggetto qualora abbia ragione di ritenere che tale soggetto intenda esportare, riesportare o in altro modo introdurre i Prodotti o farne uso in Paesi Proibiti. Il Cliente si impegna a ottenere assicurazioni scritte nella forma di accordi vincolanti con i propri clienti come potrà essere richiesto di volta in volta da TFD. Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare TFD dalle conseguenze della violazione del presente articolo da parte del Cliente o dei clienti dello stesso.

12.4 Training: Se il Cliente è un'entità legale situata all'esterno del territorio della Repubblica francese TFD a propria esclusiva discrezione potrà fornire (1) il training applicabile ai Prodotti al Cliente o ai suoi dipendenti (2) campioni dei Prodotti al cliente per la distribuzione ai pazienti del Cliente. Il Cliente si impegna a distribuire detti campioni tra i pazienti per uso dei pazienti o in difetto a restituirli a TFD. Il Cliente non userà detti campioni per fornire cure ai pazienti e non emetterà fatture a pazienti o terze parti per la fornitura di detti campioni.

12.5 Se il Cliente è una entità situata in Francia, TFD potrà a sua esclusiva discrezione fornire campioni dei Prodotti al Cliente per la distribuzione a pazienti del Cliente. Il Cliente si impegna a distribuire detti campioni tra i pazienti per uso dei pazienti in difetto a restituirli a TFD. Il Cliente non userà detti campioni per fornire cure ai pazienti e non emetterà fatture a pazienti o terze parti per la fornitura di detti campioni. Se il training è fornito da TFD in conformità al Contratto, il costo del training e tutte le spese correlate saranno parte del prezzo totale convenuto tra TFD e il Cliente nel Contratto.

12.6 Cessioni e altri trasferimenti di diritti.

(a) TFD può in qualsiasi momento cedere, trasferire, dare in pegno, subappaltare, o disporre in qualsiasi altro modo di tutti i suoi diritti ed obblighi derivanti dal presente Contratto. Il Cliente si impegna a compiere ogni attività e firmare ogni documento che fosse necessario al fine di garantire a TFD l'esercizio dei propri diritti nascenti dal presente articolo

(b) Il Cliente non può cedere, trasferire, dare in pegno, subappaltare o disporre in qualsiasi altro modo dei suoi diritti ed obblighi derivanti dal presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di TFD.

12.7 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione data a una parte ai sensi di o in connessione al presente contratto richiederà la forma scritta e dovrà essere indirizzata a ciascuna parte per posta elettronica certificata o raccomandata A.R. con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel Contratto o altro indirizzo che una parte potrà comunicare di tempo in tempo all'altra in conformità alle previsioni del presente articolo 12.7.

12.8 Invalidità delle condizioni

(a) Se una qualsiasi delle previsioni del Contratto o delle Condizioni o singole parti delle stesse fosse o divenisse invalida o priva di efficacia, la stessa si intenderà modificata nella stretta misura necessaria a renderla valida ed efficace; se detta modifica non fosse possibile la previsione o la sua parte oggetto di invalidità o inefficacia si considererà come non apposta. La validità delle restanti previsioni del Contratto e delle Condizioni non sarà pregiudicata da detta cancellazione o modifica.

(b) Se una qualsiasi delle previsioni del Contratto o una sua parte fosse o divenisse invalida o priva di efficacia, le parti negozieranno in buona fede una modifica di detta previsione che sia valida ed efficace e si avvicini il più possibile allo scopo commerciale della previsione originale.

12.9 Rinunce. Qualsiasi rinuncia a diritti o rimedi derivanti dal Contratto o dalle Condizioni, sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto e non varrà come rinuncia per qualsiasi violazione od inadempimento successivo. L'omissione o il ritardo nel fare valere un diritto o rimedio previsto dal Contratto o dalle Condizioni o dalla legge non rappresenterà una rinuncia a tale diritto o rimedio, né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale diritto o rimedio. L'esercizio in un caso singolo o in modo parziale di un diritto o rimedio non impedirà né limiterà l'ulteriore esercizio di detto o ulteriore diritto o rimedio.

12.10 Diritti di proprietà intellettuale. Nessuna clausola delle presenti Condizioni o del Contratto comporterà o verrà interpretata come trasferimento di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale da TFD al Cliente. Per gli effetti della presente clausola 12.10, diritto di proprietà intellettuale significa brevetti, innovazioni, copyright, marchi, e diritti di privativa su denominazione sociale, know-how, segreti commerciali, disegni registrati o non registrati database, mask work e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale e qualsiasi richiesta di registrazione o registrazione degli stessi.

12.11 Software. Qualsiasi codice sorgente e programma di software incorporato nello Strumento o facente parte integrante dello stesso è di proprietà di TFD ed è fornito al Cliente con licenza non esclusiva di utilizzo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software.

Questa licenza cessa quando il Cliente cessa il proprio legittimo possesso dell'hardware fornito salvo che il Contratto venga risolto anticipatamente ai sensi delle presenti Condizioni.

Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dal Cliente senza il preventivo consenso scritto di TFD, ma potranno essere concessi in sub-licenza ai clienti del Cliente che hanno acquistato gli Strumenti contenenti il software a condizione che il Cliente stesso comunichi a TFD l'identità del sub-licenziatario al momento della concessione di ciascuna sub-licenza e che TFD non vieti tale sub-concessione.

E' fatto espresso divieto al Cliente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il sistema di protezione dei software.

E' inoltre fatto divieto al Cliente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis lett. a) e b) della Legge 22 aprile, 1941 n. 633 senza la preventiva autorizzazione scritta di TFD.

TFD avrà il diritto di revocare la presente licenza qualora il Cliente violi qualunque impegno qui previsto.

TFD non garantisce inoltre che i suoi software possano essere installati su ogni computer del Cliente; pertanto, ogni rischio o costo derivante dalla mancata installazione su computer di marca differente da quelli specificatamente indicati nel Contratto è a carico del Cliente.

12.12 Medicare/Medicaid

Se il Cliente riceve fondi Medicare/Medicaid, il Cliente dichiara di essere stato informato della necessità di e di acconsentire a rendere pieno ed accurato rendiconto e di riportare - incluso nel proprio rendiconto dei costi se applicabile - il valore totale di qualsiasi sconto, riduzione o altra compensazione pagata, con una modalità conforme a tutte le leggi e i regolamenti federali statali e locali che stabiliscono il "Safe Harbor" per gli sconti.

Il Cliente farà richiesta scritta a TFD nel caso in cui il Cliente necessiti di ulteriori informazioni da TFD per rispettare i propri obblighi di rendicontazione. Il Cliente prende atto che il presente accordo relativo a tali obblighi di rendicontazione è stato un presupposto dell'accordo con TFD avente ad oggetto la fornitura dei prodotti, e che TFD non avrebbe stipulato il Contratto se il cliente non avesse acconsentito ad adempiere a tali obbligazioni.

12.13 Modifiche. Fatta salva diversa previsione delle presenti Condizioni, nessuna modifica del Contratto o delle Condizioni, inclusa l'introduzione di termini e condizioni aggiuntive, sarà valida se non è fatta in forma scritta e sottoscritta da TFD.

13. COOPERAZIONE IN CASO DI PRODOTTO NON CONFORME / AZIONI CORRETTIVE DI SICUREZZA SUL CAMPO

13.1 Reclamo: il cliente segnalerà a TFD Prodotti malfunzionanti o etichettati in modo errato, senza ingiustificato ritardo, fornendo le rilevanti informazioni.

13.2 Evento avverso: il cliente riferirà a TFD di qualsiasi evento che abbia o possa aver contribuito alla morte o lesione grave o danno indiretto, attribuita a un Prodotto, o se un Prodotto possa essere stato un fattore nella morte, lesione grave, danno indiretto, inclusi eventi che si verificano come risultato di guasto, malfunzionamento, progettazione impropria o inadeguata, manifattura, etichettatura o errore dell'utilizzatore.

Il Cliente senza ingiustificato ritardo riferirà tali reclami critici a TFD per telefono o per iscritto (per fax). I reclami a TFD dovranno contenere (i) i dettagli del paziente o della diversa persona, (ii) una descrizione dell'evento avverso (iii) il nome del Prodotto, (iv) il numero dell'articolo e (v) qualsiasi informazione aggiuntiva rilevante.

13.3 Azioni sul campo

Nel caso in cui il difetto di un Prodotto o disposizioni regolamentari o governative richiedano il richiamo di un Prodotto, la sua distruzione, la sua non immissione sul mercato, o in qualsiasi altro ritiro dal mercato di un Prodotto, il Cliente fornirà la sua assistenza e assumerà iniziative appropriate in conformità alle azioni correttive sul campo indicate da TFD, inclusi richiami, ritiri dal mercato e azioni correttive di sicurezza sul campo.

#### 14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

14.1 Legge applicabile. Il Contratto o qualsiasi disputa e controversia dallo stesso derivanti o connessi, anche relative al suo oggetto, alla sua formazione e alla sua interpretazione, incluse le dispute o le rivendicazioni di natura non contrattuale, sono soggette alla legge italiana.

E' espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

14.2 Giurisdizione. Le parti convengono irrevocabilmente che qualsiasi disputa e controversia derivante da o connessa al presente Contratto, anche relative al suo oggetto, alla sua formazione e alla sua interpretazione, incluse le dispute o le rivendicazioni di natura non contrattuale, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

(TFD)

\_\_\_\_\_  
(Il Cliente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver fermato la propria particolare attenzione e di approvare specificamente le seguenti condizioni:

Art. 1) rinuncia del Cliente a far valere le proprie condizioni di acquisto e necessità di conferma scritta di TFD per l'applicazione di accordi diversi dalle Condizioni; Art. 2.3) mancanza dell'obbligo di TFD di accettare l'Ordine; Art. 2.7) non vincolatività dei preventivi.

Art. 3.2) diritto di TFD di modificare la Specifica.

Art. 4.2) tacito rinnovo del Contratto; Art. 4.4) limitazioni della responsabilità di TFD e dei rimedi esperibili dal Cliente;

Art. 4.5) obbligo del cliente di provvedere all'assicurazione degli Strumenti a proprio costo e cessione a TFD dei diritti verso le assicurazioni; Art. 4.6) divieto di cessione, sublocazione o concessione in uso a terzi; Art. 4.9) esclusione di garanzie relative allo Strumento e limitazione di responsabilità di TFD; Art. 4.11) facoltà di TFD di risolvere il Contratto; Art. 4.12) clausole applicabili al Comodato degli Strumenti; Art. 4.13) facoltà di TFD di risolvere il Contratto.

Art. 5.2) trasferimento del rischio di spedizione dei Prodotti e facoltà di TFD di sospendere o trattenere la stessa; Art. 5.4-5) non essenzialità dei termini di consegna e limitazione di responsabilità di TFD e dei rimedi dei rimedi esperibili dal Cliente in caso di ritardo nella consegna dei Prodotti; Art. 5.5) limitazione dei rimedi esperibili dal Cliente.

Art. 6) limitazione dei rimedi esperibili dal Cliente e della garanzia e della responsabilità di TFD per i Prodotti.

Art. 7) Trasferimento del rischio di perdita dei Prodotti: obblighi del Cliente in caso di mancato pagamento a TFD.

Art. 8.2) Facoltà di modifica dei prezzi; Art. 8.3) deroga alle previsioni FCA relativi ai costi di imballaggio; Art. 8.6)

Termine di pagamento essenziale; Art. 8.7) facoltà di TFD di sospendere e trattenere la consegna dei Prodotti; Art. 8.8) limitazione della possibilità del Cliente di opporre eccezioni e diritto di automatica compensazione di TFD.

Art.9.1-2) facoltà di TFD di risolvere il Contratto e altri contratti con il Cliente, Art. 9.3) facoltà di TFD di sospendere l'esecuzione di contratti con il Cliente.

Art. 10) Limitazione di garanzia, responsabilità e manleva.

Art. 12) Osservanza di leggi e conseguenti limiti all'esportazione.

Art. 12.11) cessazione e revoca della licenza d'uso dei software, limitazioni di responsabilità di TFD.

Art. 13) Cooperazione in caso di prodotto non conforme / azioni correttive di sicurezza sul campo.

Art. 14.1) Legge applicabile.

Art. 14.2) Esclusiva competenza del foro di Milano.

(TFD)

\_\_\_\_\_  
(Il Cliente)





**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**FORNITURA DI N. 4000 TEST DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA Pro-ADM (Pro-adrenomedullina) DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL'AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA".**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €29.280,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5010105010 - DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €39.040,00

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5010105010 - DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 26/09/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**